

Regolamento didattico del Corso di Laurea in Operatore giuridico di Impresa L-14 a.a. 2024/25

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.....	
Art. 2 – Obiettivi formativi specifici.....	
Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati	
Art. 4 – Quadro generale delle attività formative	
Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea in Operatore Giuridico di Impresa	
Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU).....	
Art. 7 - Obsolescenza dei crediti formativi	
Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate.....	
Art. 9 – Piano di studi	
Art. 10 - Piani di studio individuali	
Art. 11.- Attività formativa opzionale (AFO)	
Art. 12.- Altre attività formative	
Art. 13 - Semestri	
Art. 14 – Propedeuticità.....	
Art. 15 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU	
Art. 16 - Obbligo di frequenza	
Art. 17 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio.....	
Art. 18 - Valutazione dell'attività didattica.....	
Art. 19 - Mobilità studentesca e internazionalizzazione.....	
Art. 20 - Riconoscimento dei crediti e riconoscimento di studi compiuti all'estero	
Art. 21 - Orientamento e tutorato	
Art. 22 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi	
Art. 23 - Percorsi di eccellenza e apprendistato per l'alta formazione.....	
Art. 24 - Norme transitorie e finali	
ALLEGATO 1 - TABELLA REGOLAMENTO DIDATTICO	
ALLEGATO 2 - PIANO DIDATTICO	
ALLEGATO 3 - PROPEDEUTICITA'	

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato su proposta del Consiglio di Area Didattica di Economia (di seguito CAD), disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea in Operatore Giuridico D'Impresa, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo e nel Regolamento Didattico del Dipartimento di riferimento.
2. Il Corso di Laurea in Operatore Giuridico D'Impresa rientra nella Classe delle Lauree Triennali in Scienze dei servizi giuridici L-14, come definita dal D.M. 16/03/2007.

Art. 2 - Obiettivi formativi specifici

I laureati del Corso di laurea in Operatore giuridico d'impresa devono possedere una solida preparazione culturale di base coniugata a conoscenze di carattere economico e gestionale. In tale ambito gli stessi devono conseguire la padronanza di particolari settori dell'ordinamento giuridico, riguardanti in particolare le discipline giuridiche dell'impresa, ed acquisire un metodo alla cui stregua saper interpretare ed utilizzare efficacemente strumenti giuridici presso amministrazioni ed imprese, laddove sia richiesta una specifica preparazione giuridica nei settori dell'amministrazione, della gestione del rapporto di lavoro e dei conflitti sindacali, dell'assistenza tributaria alle aziende.

Art. 3 – Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Il Corso di Laurea in Operatore giuridico d'impresa risponde alla necessità di formare un laureato il cui sbocco occupazionale è presso imprese private, ma anche pubbliche amministrazioni, nei settori della direzione e gestione del personale o negli uffici del contenzioso giuridico.

La laurea in *Operatore giuridico d'impresa* costituisce una delle lauree fondamentali per la formazione di laureati destinati a continuare gli studi:

- con la frequenza di corsi di *Master* di primo livello attivati presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia o presso altre istituzioni universitarie;
- per il conseguimento di una laurea magistrale. Il Corso di laurea in Operatore giuridico d'impresa dà accesso, senza debiti formativi, al corso di laurea magistrale in Amministrazione, Economia e Finanza L.M. 77.
- con una ulteriore prosecuzione degli studi di carattere più specialistico, anche nella prospettiva della ricerca universitaria in discipline giuridiche, economiche e aziendali.

Il Dipartimento organizza, in accordo con enti pubblici e privati, gli *stages* e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento di crediti richiesti per le attività formative corrispondenti a specifici profili professionali.

Art. 4 – Quadro generale delle attività formative

1. Il quadro generale delle attività formative, ovvero l'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea, risulta dalle tabelle di cui all'allegato 1 che è parte integrante del presente Regolamento. 2. La programmazione dell'attività didattica è approvata annualmente dal Consiglio di Dipartimento di riferimento.

Art. 5 – Ammissione al Corso di Laurea in Operatore Giuridico D'Impresa

1. Gli studenti che intendono immatricolarsi al Corso di Laurea in Operatore Giuridico D'Impresa devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo estero riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.

2. Per immatricolarsi al Corso di Laurea in Operatore Giuridico D'Impresa lo studente è invitato a sostenere una Prova attitudinale, che si effettua partecipando a un Test di ingresso organizzato in collaborazione con il Consorzio CISIA. In aggiunta e previa adeguata informazione nel sito web del corso, il Cad potrà organizzare test orientativi di ingresso equivalenti alle prove Cisia ai fini dell'iscrizione al Corso.

3. Qualora lo studente non consegua nel test un punteggio superiore o uguale ad una soglia indicata nel sito di ateneo, oppure non svolga il test, potrà comunque immatricolarsi ma avrà assegnato un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) consistente in un vincolo all'ordine di superamento degli esami. Lo studente dovrà cioè superare uno dei seguenti esami prima di poter continuare con il proprio piano di studi:

Diritto Privato o Economia Aziendale (Corso di Laurea in Operatore Giuridico di Impresa)

Tutte le informazioni relative alle date e al Regolamento del test sono presenti alla pagina:

<http://ec.univaq.it/index.php?id=2785>

4. È consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi corsi di studio, secondo quanto previsto dalla Legge n.33 del 12 aprile 2022 e dai relativi decreti attuativi. Le istanze di contemporanea iscrizione verranno esaminate dal Consiglio di Area Didattica nel rispetto delle norme vigenti in materia, delle relative indicazioni ministeriali e delle ulteriori indicazioni dell'Ateneo, in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio e dei singoli percorsi formativi degli studenti interessati.

Art. 6 - Crediti Formativi Universitari (CFU)

1. Le attività formative previste nel Corso di Studio prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.

2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

5. Le attività formative direttamente subordinate alla didattica universitaria si ripartiscono in ore di didattica frontale e ore di studio individuale. Le ore di didattica frontale sono suddivise in ore di lezione teorica, che hanno come obiettivo la presentazione di nuovi contenuti, ed ore di esercitazioni, laboratorio, seminari o altre attività formative richieste dall'Ordinamento Didattico, che hanno come obiettivo quello di integrare i contenuti didattici delle lezioni teoriche, e le cui tipiche modalità di espletamento sono lo svolgimento di esercizi, lo sviluppo di progetti, o l'approfondimento di specifici argomenti.

Le 25 ore corrispondenti a 1 CFU vengono così ripartite:

a) 7 ore di didattica in aula e 18 ore di studio individuale per ogni CFU di teoria;

b) 10 ore di didattica in aula e 15 ore di studio individuale per ogni CFU di esercitazione pratica e/o laboratorio ove espressamente prevista.

6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite. La valutazione viene espressa in trentesimi e l'esame si intende superato con una votazione non inferiore ai 18/30. Nel caso di una valutazione a pieni voti (30/30), la commissione può aggiungere la menzione della lode. La verifica delle competenze informatiche, linguistiche e delle attività di tirocinio e/o *stages* dà luogo a valutazioni di tipo idoneativo con conseguente attribuzione del numero di cfu previsto. L'idoneità linguistica deve essere di lingua inglese e richiede il raggiungimento del grado di conoscenza B1 del livello europeo.

7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

Art. 7 - Obsolescenza dei crediti formativi

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di 15 anni solari, salvo che, su richiesta dell'interessato, il CAD non deliberi diversamente.

2. Nella delibera di cui al comma precedente, il CAD può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la rideterminazione dei crediti da riconoscere allo studente.

Art. 8 - Tipologia delle forme didattiche adottate

L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:

- a) lezioni frontali
- b) attività didattica a distanza (videoconferenza)
- c) esercitazioni pratiche a gruppi di studenti
- d) attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante
- e) attività tutoriale nella pratica in laboratorio
- f) attività seminariali

Art. 9 – Piano di studi

1. Il piano di studi del Corso di Laurea, con l'indicazione del percorso formativo e degli insegnamenti previsti, è riportato ***nell'allegato 2***, che forma parte integrante del presente Regolamento. Tutte le informazioni relative a prerequisiti, contenuti e obiettivi specifici dei singoli insegnamenti, sono consultabili sul sito ufficiale del Corso di Laurea <http://www.ec.univaq.it>

2. Il piano di studi indica altresì il settore scientifico-disciplinare cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU e la relativa tipologia attribuito a ciascuna attività didattica.

3. L'acquisizione dei crediti formativi relativi alle attività formative indicate nell'allegato 2 comporta il conseguimento della Laurea in Operatore Giuridico di Impresa.

4. Per il conseguimento della Laurea è in ogni caso necessario aver acquisito 180 CFU, negli ambiti e nei settori scientifico-disciplinari previsti dal regolamento didattico di Ateneo.

5. La Commissione Didattica Paritetica competente verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa.

6. Su proposta del CAD, sentito il parere della Commissione Didattica Paritetica competente, il piano di studi è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento di riferimento sentiti gli eventuali Dipartimenti associati e sentita la Scuola competente, ove istituita.

Art. 10 - Piani di studio individuali

1. Il piano di studio individuale, che prevede l'inserimento di attività diverse dagli insegnamenti indicati nel piano di studi di cui all'allegato 2 del presente Regolamento, deve essere approvato dal CAD.
2. Lo studente è tenuto a presentare il piano di studio individuale nei termini stabiliti anno per anno dall'Ateneo, previo rinnovo dell'iscrizione. Le eventuali indicazioni o modifiche relative alle attività formative a scelta dello studente devono avvenire all'atto dell'iscrizione al successivo anno accademico entro i termini stabiliti dall'Ateneo.

Art. 11- Attività formativa opzionale (AFO)

1. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve avere acquisito complessivamente 12 CFU frequentando attività formative liberamente scelte tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con il progetto formativo definito dal piano di studi.
2. La coerenza e il peso in CFU devono essere valutati dal CAD con riferimento all'adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite dallo studente.

Art. 12- Altre attività formative

L'Ordinamento Didattico (allegato 1) prevede l'acquisizione, da parte dello studente di 3 CFU denominati come "altre attività formative" (DM 270/2004 - Art. 10, comma 5), attraverso lo svolgimento di Tirocini formativi e di orientamento.

Art. 13 - Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in due semestri.
2. Il Senato Accademico definisce il Calendario Accademico di ciascun anno accademico.
3. Il calendario didattico viene approvato dal Dipartimento di riferimento, su proposta del CAD, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo.

Art. 14 – Propedeuticità

Le propedeuticità tra gli insegnamenti sono indicate nell'**allegato 3**, che forma parte integrante del presente Regolamento.

Art. 15 - Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Nell'**allegato 2** del presente regolamento (piano di studi) sono indicati i corsi per i quali è previsto un accertamento finale che darà luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo. Nel piano di studi sono indicati i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.

2. Il calendario delle sessioni di esame, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento di riferimento, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Dipartimento ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
3. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento di riferimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
4. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono sovrapporsi.
5. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso. Laddove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli d'esame.
6. I docenti, anche mediante il sito ufficiale del Corso di Laurea, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, prova d'esame, materiale didattico, esercitazioni o attività assistite equivalenti ed eventuali prove d'esonero, ecc.).
7. Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane.
8. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli studi.
9. Con il superamento dell'accertamento finale lo studente consegue i CFU attribuiti alla specifica attività formativa.
10. Non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto.
11. L'esame può essere orale, scritto, scritto e orale, informatizzato. L'esame orale è pubblico. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame. Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale, ed avere come obiettivo la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell'attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all'acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l'attività facente parte del curriculum.
12. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.
13. Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
14. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
15. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
16. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento di riferimento, secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Dipartimento.
17. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell'appello. La digitalizzazione della firma è per l'Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli

studenti. L'adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico. La verbalizzazione degli esami eventualmente svolti all'estero e riconosciuti ai sensi dell'Art. 20 avviene a norma dei Regolamenti di Ateneo.

Art. 16 - Obbligo di frequenza

1. Il CAD può stabilire modalità di acquisizione delle presenze degli studenti alle attività formative nei casi previsti dalla legge.

Art. 17 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. La prova finale, per il piano di studio generico, consiste nella redazione di un breve elaborato scritto (di massima non superiore a 50 cartelle), avente per oggetto un tema specifico (con riguardo ad una singola materia o argomento, o di carattere interdisciplinare o di natura applicativa, oppure avente per oggetto l'esperienza di tirocinio).

2. Le modalità di assegnazione e svolgimento della prova sono disciplinate dal Regolamento lauree approvato dal Consiglio di Dipartimento DIII E e presente sul sito ufficiale del corso di laurea in Economia

3. La valutazione finale della prova finale è espressa in centodecimi.

4. Per il piano di studio economico-finanziario (riservato agli iscritti alla Scuola Allievi della Guardia di Finanza), la prova finale consiste in una prova scritta vertente su argomenti relativi ai programmi degli insegnamenti del terzo anno ed in cui lo studente deve dare prova di conoscenza degli stessi anche in relazione agli argomenti degli insegnamenti dell'intero triennio.

Per motivate ed eccezionali ragioni, in alternativa, prove finali di altro tipo possono essere stabilite dal Consiglio Didattico.

Art. 18 - Valutazione dell'attività didattica

1. Il CAD rileva periodicamente, secondo le modalità stabilite dal Presidio della Qualità di Ateneo, i dati concernenti la valutazione, da parte degli studenti stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti.

2. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento, avvalendosi della Commissione Didattica Paritetica competente, predispose una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal CAD. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.

3. Il Consiglio di Dipartimento di riferimento valuta annualmente i risultati dell'attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

Art. 19 - Mobilità studentesca e internazionalizzazione

1. Il CAD promuove e sostiene l'internazionalizzazione dell'Ateneo e ne favorisce l'attrattività. In particolare: a) supporta e promuove la mobilità in ingresso e in uscita degli studenti nell'ambito dei vari programmi nazionali ed internazionali; b) contribuisce all'organizzazione delle lauree internazionali, stipulando apposite convenzioni con atenei stranieri, anche al fine del conseguimento di lauree a doppio titolo. L'elenco delle eventuali convenzioni attive viene aggiornato annualmente ed è specificato in allegato al presente regolamento. Ulteriori eventuali accordi di cooperazione accademica, conclusi prima dell'inizio delle attività didattiche dell'anno accademico 2020/21, si considerano inclusi nel presente allegato al regolamento didattico. 2. Al fine di conseguire gli scopi

di cui al comma precedente, il CAD mette a disposizione dei propri studenti gli strumenti necessari a migliorare le competenze linguistiche mediante corsi di lingua specifici, e promuove l'erogazione di corsi in lingua inglese a favore degli studenti stranieri ospiti. 3. Il numero e la tipologia dei corsi offerti in inglese viene deliberato annualmente dal CAD e specificato in appositi allegati al presente regolamento.

Art. 20 - Riconoscimento dei crediti e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Il CAD può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, nei limiti del presente regolamento.
2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
3. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal CAD, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
4. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai pre-vigenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
6. Il CAD può riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU.
7. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CAD può abbreviare la durata del corso di studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
8. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
9. Il CAD attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
10. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
11. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea è disciplinato da apposito Regolamento di Ateneo.
12. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al Corso, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato, previo parere del CAD, dal Senato Accademico.

Art. 21 - Orientamento e tutorato

1. Sono previste le seguenti attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti:

- a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo;
- b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- c) attività di tutorato finalizzate all'accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.

Art. 22 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

1. Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso: a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari; b) curriculum con durata superiore alla durata normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che si autoqualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi universitari". Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell'apposito Regolamento di Ateneo.
2. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.

Art. 23 - Percorsi di eccellenza e apprendistato per l'alta formazione

In alternativa alle normali attività richieste per il conseguimento del titolo di studio, possono essere previsti percorsi di eccellenza, anche con attività aggiuntive orientate ad integrare la formazione con percorsi avanzati e/o interdisciplinari, e percorsi per apprendistato di alta formazione, organizzati mediante apposite convenzioni tra l'Università dell'Aquila e aziende del settore ICT in base alla d. lgs. n. 167 del 2011. Le attività aggiuntive di cui al comma precedente e le eventuali altre modalità relative a tali percorsi vengono stabilite annualmente dal CAD e specificate in appositi allegati al presente regolamento.

Art. 24 - Norme transitorie e finali

Il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del Regolamento didattico di Dipartimento. Il Dipartimento assicura e disciplina, nella gradualità di attivazione dei nuovi ordinamenti didattici, la possibilità per gli studenti già iscritti di optare per l'iscrizione ai Corsi di Laurea o di Laurea Magistrale di nuova istituzione. Ai fini di tale opzione il Consiglio Didattico riformula in termini di crediti gli ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nei Regolamenti didattici di Ateneo e di Dipartimento.

ALLEGATO 1 – TABELLA REGOLAMENTO DIDATTICO

Laurea in Operatore Giuridico D'Impresa – L-14

ATTIVITÀ FORMATIVE			
Attività formative:	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU
Di base	Storico-giuridico	IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno	12
	Filosofico-giuridico	IUS/20 – Filosofia del Diritto	9
	Privatistico	IUS/01 - Diritto privato	9
	Costituzionalistico	IUS/08 - Diritto costituzionale	9
Totale crediti riservati alle attività di base			39
Caratterizzanti	Economico e pubblicistico	IUS/12 - Diritto tributario SECS-P/01 - Economia Politica SECS-P/07 - Economia aziendale	36
	Giurisprudenza	IUS/04 - Diritto Commerciale IUS/10 - Diritto Amministrativo IUS/07 - Diritto del Lavoro	27
	Discipline giuridiche d'impresa e settoriali	IUS/05 – Diritto dell'Economia	24
Totale crediti riservati alle attività caratterizzanti			87
Attività affini ed integrative		SECS-P/03 - Scienza delle Finanze SECS-P07 – Economia Aziendale SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese IUS/04 – Diritto Commerciale IUS/07 – Diritto del Lavoro IUS/09 – Istituzioni di Diritto Pubblico INF/01 – Informatica SECS-P/10 Organizzazione aziendale	30
Totale crediti riservati alle attività affini ed integrative			30

Altre Attività formative (D.M. 270 art. 10)

A scelta libera dello studente	12
Tirocinio formativo e di orientamento	3
Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	6
Per la prova finale	3
Totale cfu altre attività	24

CFU totali per il conseguimento del titolo	180
---	------------

ALLEGATO 2 – Piano Didattico

Percorso Generico

I ANNO

(attivo nell'a.a. 2024-2025)

CODICE	DENOMINAZIONE INSEGNAMENTI	S.S.D.	CFU	TABELLE				SEM.
				A	B	C	ALTRE	
M0006	Diritto privato	IUS/01	9	9				I
M0058	Storia del diritto moderno	IUS/19	12	12				II
M0062	Diritto costituzionale	IUS/08	9	9				II
M0004	Economia aziendale	SECS-P/07	9		9			I
M0195	Microeconomia	SECS-P/01	9		9			II
DG0030	Contabilità	SECS-P/07	6			6		II
M0016	Lingua inglese liv. B1 (tip. E)	L-LIN/12	6				6	I
TOTALE			60	30	18	6	6	

II ANNO

(attivo nell'a.a. 2025-2026)

CODICE	DENOMINAZIONE INSEGNAMENTI	S.S.D.	CFU	TABELLE				SEM.
				A	B	C	ALTRE	
M0172	Teoria dell'interpretazione e diritti fondamentali	IUS/20	9	9				II
M0076	Diritto commerciale	IUS/04	9		9			I
M0078	Diritto del lavoro	IUS/07	9		9			I
M0196	Macroeconomia	SECS-P/01	9		9			I
M1E045	Diritto pubblico dell'economia	IUS/05	9		9			II
M0106	Diritto tributario	IUS/12	9		9			II
M0084 DG0031 DG0232	Un insegnamento "a scelta tra": - Economia e gestione delle imprese - Bilancio - Informatica per le Aziende (COD DA 9)	SECS-P/08 SECS-P/07 INF/01	7+1E			9		I II II
TOTALE			63	9	45	9		

III ANNO

(attivo nell'a.a. 2026-2027)

CODICE	DENOMINAZIONE INSEGNAMENTI	S.S.D.	CFU	TABELLE				SEM.
				A	B	C	ALTRE	
M0110	Diritto amministrativo	IUS/10	9		9			I
DG0032	Diritto bancario e degli intermediari finanziari	IUS/5	9		9			I
M0108	Diritto della concorrenza	IUS/5	6		6			II
M0090	Scienza delle finanze	SECS-P/03	9			9		II
M0114 DG0201	Un insegnamento "a scelta tra": - Diritto Sindacale - Organizzazione del lavoro	IUS/07 SECS-P/10	6			6		I I
	Insegnamento a scelta (tip. D)*		12				12	
M0102	Tirocinio (ex tip. F)		3				3	
M0046	Prova Finale	PROFIN_S	3				3	
TOTALE			57		24	15	6	
TOT CFU			180	39	87	30	24	

*L'insegnamento a scelta deve essere preferibilmente optato nell'ambito degli insegnamenti attivati nei corsi di laurea di economia (I livello) o di altri corsi di laurea che abbiano una coerenza didattica

Percorso Economico Finanziario

(Riservato agli allievi della Guardia di Finanza)

I ANNO

(attivo nell'a.a. 2024-2025)

CODICE	DENOMINAZIONE INSEGNAMENTI	S.S.D.	CFU	TABELLE				SEM.
				A	B	C	ALTRE	
M2G002	Diritto Privato	IUS/01	9	9				I
M1G034	Istituzioni di Diritto Pubblico	IUS/08	9	9				I
M0012	Economia Politica	SECS-P/01	9		9			I
DG0233	Teoria dell'interpretazione e diritti fondamentali	IUS/20	9	9				II
M0215	Diritto Tributario I	IUS/12	9		9			II
M1G001	Economia aziendale	SECS-P/07	9		9			II
M0192	Diritto Penale	IUS/17	6				6	II
TOTALE			60	27	27		6	

II ANNO

(attivo nell'a.a. 2025-2026)

CODICE	DENOMINAZIONE INSEGNAMENTI	S.S.D.	CFU	TABELLE				SEM.
				A	B	C	ALTRE	
M1G008	Diritto Commerciale I	IUS/04	9		9			II
M1G019	Diritto Amministrativo	IUS/10	9		9			I
DG0077	Diritto dell'Unione Europea e della Concorrenza	IUS/05	9		9			I
M0214	Diritto tributario II	IUS/12	9		9			II
M11006	Ragioneria	SECS-P/07	9			9		I
M1T022	Scienza delle Finanze	SECS-P/03	9			9		I
M1GC71	Diritto Processuale Penale	IUS/16	6				6	I
M1GOLI	<i>Lingua inglese liv. B1(ex tip. F)</i>	L-LIN/12	6				6	I
TOTALE			66	0	36	18	12	

III ANNO

(attivo nell'a.a. 2026-2027)

CODICE	DENOMINAZIONE INSEGNAMENTI	S.S.D.	CFU	TABELLE				SEM.
				A	B	C	ALTRE	
M1G051	Storia del diritto moderno	IUS/19	12	12				I
DG0052	Diritto bancario e degli intermediari finanziari	IUS/05	6		6			I
M1G015	Diritto del lavoro	IUS/07	9		9			I
M1G145	Diritto pubblico dell'economia	IUS/05	9		9			I
DG0202	Diritto Commerciale II	IUS/04	6			6		I
DG0203	Ragioneria II	SECS P07	6			6		I
M2S0TC	<i>Tirocinio (ex tip. F)</i>		3				3	I
M1G0PF	Prova Finale	PROFIN_S	3				3	I
TOTALE			54	12	24	12	6	
TOT CFU			180	39	87	30	24	

ALLEGATO 3 – Propedeuticità

(percorso generico)

AREA AZIENDALE		insegnamento propedeutico
SECS-P/08	ECONOMIA E GEST. DELL'IMPR.	Contabilità
SECS-P/07	CONTABILITA'	Economia aziendale
SECS-P/10	ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	Economia aziendale
AREA GIURIDICA		
IUS/10	DIRITTO AMMINISTRATIVO	Diritto costituzionale Diritto Privato
IUS/04	DIRITTO COMMERCIALE	Diritto costituzionale Diritto Privato
IUS/05	DIRITTO DELLA CONCORRENZA	Diritto pubblico dell'economia
IUS/05	DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA	Diritto costituzionale Diritto Privato
IUS/07	DIRITTO DEL LAVORO	Diritto costituzionale Diritto Privato
IUS/04	DIRITTO INDUSTRIALE	Diritto commerciale
IUS/07	DIRITTO SINDACALE	Diritto costituzionale Diritto Privato
IUS/12	DIRITTO TRIBUTARIO	Diritto costituzionale Diritto Privato
IUS/20	TEORIA DELL'INTERPRETAZIONE E DIRITTI FONDAM.	Diritto costituzionale Diritto Privato
AREA ECONOMICA		
SECS-P/01	MACROECONOMIA	Microeconomia
SECS-P/03	SCIENZA DELLE FINANZE	Microeconomia

